
04 – E-democracy e crisi della democrazia

di Gianmarco Gometz

SOMMARIO: **1.** Che cos'è la democrazia elettronica. – **2.** *E-democracy ed e-government*. – **3.** *E-democracy e voto elettronico*. – **4.** Che cosa *non* è democrazia elettronica. **5.** *Discorso pubblico digitalmente mediato e (presunta) crisi della democrazia*. – **6.** *Big Tech* e rischio democratico.

1. Che cos'è la democrazia elettronica

La *democrazia elettronica* (o *digitale*, o *e-democracy*) è la democrazia praticata mediante le tecnologie dell'informazione e della comunicazione (ICT), ovvero l'uso di queste tecnologie come mezzo per lo svolgimento delle procedure funzionali all'autogoverno egualitario del popolo¹, sia nelle forme istituite e regolate dall'ordinamento giuridico, sia in spazi di partecipazione organizzati autonomamente, spontaneamente e informalmente dai cittadini. Nel primo ambito, le tecnologie digitali possono essere utilizzate non solo per lo svolgimento delle consultazioni popolari (col c.d. *voto elettronico*, laddove in uso), ma anche in altri momenti della partecipazione dei cittadini all'autogoverno collettivo: iniziativa legislativa, raccolte di firme per la presentazione delle liste elettorali o per le proposte di referendum e altre forme di coinvolgimento o intervento dei cittadini nelle scelte pubbliche, tanto sul piano della determinazione degli indirizzi politici generali quanto sul piano delle concrete modalità di attuazione di quegli indirizzi, anche a livello particolare e locale. Gli spazi informali e autogestiti della democrazia elettronica sono invece quelli in cui l'apporto delle ICT è rivolto ad attività che, ancorché non (integralmente) giuridicizzate sul piano pubblicistico, servono al funzionamento di un sistema democratico o ne costituiscono preconditione: attività svolte in seno ai partiti politici, informazione politica, esercizio del diritto di voce, propaganda, raccolta di fondi, organizzazione di gruppi e associazioni portatori di rivendicazioni politiche ecc.

¹“Egualitario” poiché nella democrazia contemporanea l'apporto decisionale di ogni cittadino è pari a quello di ciascuno degli altri.

Secondo l'ambito e le modalità della partecipazione politica per via elettronica², possono distinguersi quattro forme di e-democracy: la democrazia elettronica diretta, la democrazia elettronica rappresentativa, la democrazia elettronica deliberativa e la democrazia elettronica dimostrativa.

La **democrazia elettronica diretta** è quella che prevede l'impiego delle tecnologie digitali come mezzo di svolgimento delle procedure finalizzate al concorso disintermediato dei cittadini alle decisioni politiche adottate ai vari livelli ordinamentali. Qui le ICT possono svolgere un ruolo importante come mezzo di manifestazione e/o rilevazione della volontà politica del demos. Stanti gli assetti istituzionali delle democrazie contemporanee, i contributi della digitalizzazione alla partecipazione democratica diretta possono dispiegarsi in almeno tre direzioni. La prima riguarda l'impiego delle tecnologie digitali per la manifestazione e la rilevazione della volontà del demos nei *referendum* tramite il *voto elettronico* (su cui si veda il paragrafo 3). La seconda direzione è quella dell'*iniziativa legislativa* o referendaria, in cui il popolo (o, meglio, un suo sottoinsieme numericamente qualificato) partecipa alla definizione dell'agenda politica dando impulso ai procedimenti relativi all'adozione o all'abrogazione di atti normativi di carattere generale. La terza direzione in cui può esplicarsi la partecipazione diretta informatizzata rileva sul piano dell'*amministrazione*, giacché le tecnologie digitali possono essere impiegate per coinvolgere i cittadini nelle scelte relative allo specifico modo in cui realizzare gli obiettivi predeterminati in sede di indirizzo politico, specie a livello locale. Sia la raccolta delle firme prevista dalle procedure di iniziativa legislativa/referendaria sia la partecipazione alle scelte della pubblica amministrazione risultano infatti oggi agevolate dalla relativa maturità tecnologica dei sistemi di identità, domicilio e firma digitale, che fra l'altro consentono ai cittadini di sottoscrivere elettronicamente dei documenti da remoto con idonee garanzie di autenticità e di integrità.

La **democrazia elettronica rappresentativa** è quella con cui i cittadini concorrono attraverso i loro rappresentanti a determinare le decisioni politiche collettive. Qui le tecnologie digitali possono svolgere ruoli di rilievo sia nel momento delle consultazioni popolari finalizzate alla scelta e all'elezione dei rappresentanti istituzionali (ancora col voto elettronico), sia nelle fasi precedenti e successive a tali consultazioni. Si pensi alle varie forme di concorso dei cittadini alla definizione dell'agenda politica e all'elezione delle cariche interne dei partiti, alla designazione dei candidati alle elezioni ai vari uffici pubblici, al controllo dell'operato dei rappresentanti eletti, alla raccolta delle firme per la presentazione delle liste elettorali, alla comunicazione bidirezionale tra eletti ed elettori ecc. Sono ad esempio oggi disponibili diversi siti web e applicazioni in grado di fornire una puntuale informazione sulle attività dei rappresentanti istituzionali, in tempo reale o mediante resoconti sintetici circa le loro presenze, assenze, missioni, voti da essi espressi nelle votazioni a scrutinio palese ecc. Sempre più rilevante in quest'ambito è poi l'impiego dei social media come strumento di comunicazione disintermediata tra rappresentati e rappresentanti, specie laddove questi ultimi si avvalgano di specialisti incaricati di promuovere la loro immagine, diffondere messaggi politici più o meno articolati e sondare le preferenze, i giudizi e i *sentiment* prevalenti tra gli elettori. Vari *caveat* sull'impiego dei social media come strumento di comunicazione informale e diretta tra eletti ed elettori riguardano

² Intesa come attività digitalmente mediata rivolta a influenzare i processi decisionali politici a tutti i livelli.

tuttavia l'attuale assenza di garanzie sulla *neutralità* delle relative piattaforme, questione spinosa di cui si dirà *infra*.

La **democrazia elettronica dimostrativa** comprende gli usi delle tecnologie digitali in attività dirette a manifestare la propria opinione politica, il proprio credo ideologico oppure la propria appartenenza a un certo gruppo sociale, col fine di influenzare le intenzioni di voto altrui, le scelte dei decisori istituzionali e/o gli indirizzi politici del pubblico. Ne sono esempio le varie piattaforme funzionali al lancio di petizioni online, le iniziative spontanee di “*mail bombing*” e l'organizzazione di gruppi o campagne *social* finalizzati alla propaganda/promozione online di specifiche cause, iniziative, organizzazioni o candidature politiche. Di dubbia inclusione nella categoria della partecipazione dimostrativa informatizzata – poiché non solo *praeter* bensì *contra legem* – sono invece gli attacchi informatici (*netstrikes*) finalizzati a provocare il malfunzionamento di un sito web associato, anche simbolicamente, a contenuti o esponenti politici osteggiati dagli attaccanti, oppure alla modifica abusiva della sua home page o delle pagine interne, spesso con l'esibizione di slogan o messaggi critici, satirici, di protesta o di propaganda.

La **democrazia elettronica deliberativa** è quella che riguarda l'uso delle tecnologie digitali per il coinvolgimento dei cittadini in tutte le attività riconducibili alla nozione di *deliberazione*, ossia il vaglio ragionato di argomenti *pro* e *contra* una decisione collettiva condotto attraverso lo scambio dialogico con i propri pari. L'osservazione delle fattezze attuali del discorso pubblico digitalmente mediato ha definitivamente screditato le visioni di chi negli anni Novanta e Duemila prefigurava Internet come sede ideale di deliberazione democratica, specie se intesa come dotata di proprietà ricognitive della verità morale e/o produttive di consenso sopra le scelte politiche tendenti al bene comune o all'interesse generale. Lungi dal favorire l'emersione di un'aristotelica *saggezza della moltitudine* o di un'*intelligenza collettiva d'ordine superiore*, il discorso pubblico online risulta infatti frammentato entro “bolle” o “camere dell'eco” ideologicamente e doxasticamente omogenee, refrattarie alla refutazione razionale e solo internamente cooperative; delle effimere tribù virtuali costruite attorno a narrative condivise in cui però non c'è granché da deliberare, giacché quando sorge un serio motivo di dissenso ci si limita perlopiù a (far) lasciare il gruppo.

Un problema ancora più critico è poi la carenza di controllo giuridico dello spazio pubblico nel quale trova stanza la deliberazione online, che oggi, in buona parte dei paesi, è gestito in pressoché totale autonomia da pochi oligopolisti del mercato ICT quali Alphabet (Google), Apple, Meta, Amazon e Microsoft: grandi *incumbent* privati in grado di esercitare in via esclusiva un controllo praticamente assoluto sui flussi di informazioni veicolate attraverso le loro piattaforme, col conseguente pericolo di interferenze anche occulte nell'agone politico delle odierne democrazie.

Alla trattazione di queste criticità del discorso pubblico digitalmente mediato, spesso ricollegate a una vera e propria *crisi* del modello democratico, sono dedicati i due paragrafi finali di questo contributo.

2. E-democracy ed e-government

La nozione di democrazia elettronica, propriamente intesa, va distinta da altre nozioni contigue o solo parzialmente sovrapponibili, quali quelle di **e-government** o **e-governance** (entrambi talvolta abbreviati in “e-gov”), che si riferiscono a vari contributi delle tecnologie digitali all’*amministrazione* della cosa pubblica, specie col fine di migliorarne l’efficacia, l’efficienza, l’economicità, la trasparenza e l’apertura all’interazione coi cittadini. In quest’ottica, l’e-gov è “democratico” solo se e in quanto preveda la partecipazione digitalmente mediata dei cittadini alla determinazione delle decisioni relative al modo in cui realizzare i compiti o gli scopi prestabiliti dalla costituzione e dalle leggi, specie a livello particolare e locale: espressione di preferenze circa le concrete modalità di erogazione dei servizi pubblici, gestione diretta di quote di bilancio delle amministrazioni (c.d. “bilancio partecipativo”), rilevazioni della soddisfazione dell’utenza associate a meccanismi premiali o sanzionatori rivolti all’effettivo miglioramento dell’azione amministrativa, consultazioni su particolari scelte urbanistiche o sulla ubicazione di parchi, monumenti ed edifici pubblici ecc. Quando l’*e-government* assume questa connotazione interattiva e aperta al contributo propositivo o critico dei cittadini, esso viene sovente denominato *interactive e-government*, *e-participation* o **open government**. Quest’ultimo termine, in particolare, designa un’evoluzione dell’e-government caratterizzata da modelli operativi, strumenti e tecnologie che consentono alle pubbliche amministrazioni di essere *aperte e trasparenti* nei confronti dei cittadini. Per “apertura” si intende la capacità di enti e istituzioni pubbliche di addivenire a un’interazione digitalmente mediata con i cittadini che si basi su bidirezionalità, condivisione e partecipazione ai processi decisionali dell’amministrazione. Secondo il principio di “trasparenza”, invece, le amministrazioni sono chiamate a consentire, stimolare e facilitare le attività di controllo dei cittadini sui processi decisionali all’interno delle istituzioni, a tutti i livelli ordinamentali.

Tutto ciò premesso, risulta relativamente chiara la distinzione tra e-gov e democrazia elettronica: l’e-gov, nelle sue particolari implementazioni, costituisce una specifica forma di implementazione della democrazia elettronica a due condizioni: 1) che sia effettivamente aperto alla partecipazione *isocratica* dei singoli cittadini, i quali debbono esercitare individualmente una pari quota di potere decisionale (ciò che, come si dirà nei paragrafi seguenti, richiede di implementare per via elettronica misure idonee a garantire affidabilmente l’accreditamento dei singoli partecipanti e l’integrità ed eguaglianza delle loro preferenze individuali); 2) che il contributo popolare alla decisione collettiva e/o alle sue modalità esecutive abbia carattere cogente o perlomeno difficilmente derogabile. L’etimo stesso del termine “democrazia” incorpora invero l’idea di un *kratos* del *demos* che si fa decisore politico (o lo sceglie tra i vari candidati), e non quella di una semplice *suasion*, consiglio o informazione rivolti ad *altri* decisori politici. Vero è che gran parte delle attuali applicazioni dell’e-gov, sebbene talvolta assimilate dai loro fautori addirittura alla democrazia elettronica diretta, non assegnano ai cittadini alcun reale potere decisionale, limitandosi a prevedere forme di interazione con autorità pubbliche che lasciano a queste ultime l’ultima parola circa l’effettiva esecuzione delle pronunce popolari, le subordinano a vincoli di finanziamento o di contenuto, oppure le considerano come meramente consultive e non vincolanti, non contemplando alcun meccanismo normativo che sanzioni la loro inattuazione. Si chiama così *e-democracy*, per ragioni di *appeal* del termine e forse di deresponsabilizzazione dei decisori, ciò che più correttamente si sarebbe dovuto chiamare *e-democracy*: delle forme di rilevazione delle preferenze del pubblico, spesso focalizzate su ambiti locali

o su specifiche tipologie di cittadini, aventi una mera funzione consultiva o di orientamento, la cui efficacia è fra l'altro subordinata a iniziative o stanziamenti discrezionalmente determinati e variamente vincolati dai soggetti istituzionali. I quali restano dunque i "veri" decisori politici, al di là di ogni cosmesi democratico-digitale di facciata.

3. *E-democracy e voto elettronico*

Le nozioni di democrazia elettronica e di e-gov vanno opportunamente distinte da quella di **voto elettronico (o "e-voting")**, ossia il processo mediato dalle tecnologie digitali col quale i cittadini esprimono e comunicano la loro volontà individuale in vista dell'adozione di decisioni collettive o dell'elezione dei rappresentanti a ciò deputati. "*E-voting*" non è sinonimo di "*e-democracy*" più di quanto "voto" lo sia di "democrazia", e tuttavia parlare di democrazia elettronica trascurando del tutto l'*e-voting* è come parlare di democrazia senza mai menzionare il voto: una scelta che rischia di far dimenticare che l'indirizzo politico che emerge da ciò che chiamiamo metaforicamente "volontà generale" non è altro che la combinazione, operata secondo il principio maggioritario, dell'espressione delle preferenze politiche individuali dei cittadini, ossia appunto dei loro voti. Del resto, l'intera impresa teorica e tecnologica dell'*e-democracy* muove in primo luogo dall'esigenza di risolvere i problemi d'ordine materiale, spaziale e temporale che nelle società moderne impediscono alle volontà di ingenti moltitudini di cittadini di farsi volontà generale e dunque diritto; un problema di manifestazione e veicolazione della volontà politica dalla sfera privata/individuale a quella pubblica/collettiva, e quindi in ultima analisi di voto elettronico.

L'*e-voting* va dunque a buon diritto considerato come il principale mezzo tecnologico per lo svolgimento delle procedure egualitarie di autogoverno del demos a cui si riferisce il concetto di democrazia elettronica. Non a caso, i problemi che finora hanno ostacolato maggiormente il ricorso generalizzato a soluzioni di *e-democracy* sono legati a vari deficit di influenza, espressività, accessibilità e soprattutto sicurezza di un voto elettronico nei suoi requisiti normativamente imprescindibili di autenticità, personalità, eguaglianza, libertà e segretezza. Tali criticità hanno riguardato specialmente il **voto elettronico non presidiato**, ossia quello reso dal votante via internet, in qualsiasi luogo e da qualsivoglia terminale. Il ricorso a queste tecnologie pone infatti in primo luogo un problema di *segretezza* del voto, la quale – è il caso di ricordarlo – è un irrinunciabile garanzia a tutela dell'autonomia politica dei cittadini: solo se costoro hanno modo di votare in postazioni schermate e ubicate presso seggi presidiati da pubblici ufficiali viene garantita con qualche efficacia la loro possibilità di esprimere la propria preferenza liberamente, ossia al riparo dal monitoraggio e dalle indebite interferenze di soggetti interessati a controllare l'esercizio dei diritti politici altrui. È per questa ragione che in Estonia, l'unico Paese ad aver adottato durevolmente e su vasta scala delle soluzioni di *Internet voting*, i cittadini conservano la facoltà di votare al seggio fisico in modalità tradizionale, facendo prevalere la preferenza quivi espressa su quelle eventualmente trasmesse in precedenza per via elettronica.

A queste considerazioni circa l'inattuabilità di un ricorso *esclusivo* a forme di *internet voting* non presidiato, quantomeno negli ambiti democraticamente cruciali delle elezioni e dei referendum,

vanno aggiunti vari rilievi critici riguardanti la **sicurezza** delle tecnologie di e-voting finora sperimentate, comprese quelle dedicate al **voto elettronico presidiato**, ossia reso dall'elettore in postazioni schermate e sorvegliate da pubblici ufficiali. Per "sicurezza" si intende la capacità della tecnologia di voto impiegata di garantire la corrispondenza tra l'autentica volontà dei cittadini, individualmente e nel loro complesso, e i risultati ufficiali della consultazione. Un sistema di voto elettronico sicuro deve pertanto garantire, fra l'altro, elevati livelli di resistenza a malfunzionamenti e a tentativi di hackeraggio dei sottosistemi preposti all'accreditamento dei votanti, all'espressione/digitalizzazione del voto, alla trasmissione del voto, allo spoglio/scrutinio dei voti e alla pubblicazione dei risultati ufficiali. Idonee misure di sicurezza devono proteggere in particolare:

- 1) l'*anonimità* del voto, data dall'impossibilità di rilevare e documentare qualsiasi associazione tra questo e la persona che lo ha espresso;
- 2) l'*accreditamento dei* votanti, ovvero la garanzia che solo gli aventi diritto votino e personalmente (salvo ovviamente i casi in cui ci si può far assistere da fiduciari a causa di disabilità, malattia ecc.);
- 3) l'*eguaglianza* del voto, da garantirsi attraverso meccanismi diretti ad assicurare che gli aventi diritto votino soltanto una volta ciascuno e con voti di pari peso, con esclusione della possibilità di voto plurimo (cioè quello che vale più di uno) e multiplo (ossia quello esercitato più volte);
- 4) l'*integrità* dei voti e la *regolarità del loro computo*, ossia l'implementazione di sufficienti garanzie di inalterabilità del contenuto e del numero dei voti resi dai votanti;
- 5) la *verificabilità* del corretto funzionamento delle misure di sicurezza suindicate e in generale delle procedure di espressione e scrutinio del voto.

I sistemi di voto elettronico finora sperimentati si sono rivelati spesso alquanto carenti sotto i profili di sicurezza sopra elencati, risultando soggetti a malfunzionamenti, vulnerabili ad attacchi informatici di varia sorta o difettosi sotto il profilo della verificabilità del funzionamento (come rilevato ad esempio nella sentenza del *Bundesverfassungsgericht*, il tribunale costituzionale tedesco, del 3 marzo 2009 - BVerfG, 2 BvC 3/07 - che ha sostanzialmente messo fine all'esperienza del voto elettronico in Germania dopo aver riscontrato la mancata controllabilità da parte dei cittadini del regolare funzionamento dei sistemi di voto). Queste criticità, unitamente alle considerazioni circa i costi economici e organizzativi, i limitati incrementi di *turnout* associati all'e-voting e l'esclusione dalle votazioni di troppi cittadini tuttora non digitalmente alfabetizzati, hanno indotto la grande maggioranza dei decisori politici a rinviare *sine die* l'adozione del voto elettronico e a perseverare nel voto tradizionale, anche sulla base del rilievo per cui quest'ultimo ha nel complesso funzionato affidabilmente per decenni, talora in contesti non certo pacifici né privi di rischi di involuzioni autoritarie.

4. Che cosa *non* è democrazia elettronica

La locuzione "democrazia elettronica" è talora adoperata in modo semanticamente abusivo per designare fenomeni, processi e istituti solo impropriamente e per così dire parassitariamente

contrassegnati con quell'etichetta. In particolare, *non* costituiscono forme di partecipazione digitalmente mediata riconducibili alla nozione di *e-democracy*:

1) Le piattaforme e gli strumenti di partecipazione politica digitalmente mediata che non rispettino *by design* il principio di *uguaglianza* del voto, altrimenti detto "una testa-un voto", secondo cui le decisioni politiche generali vanno adottate a maggioranza e senza possibilità di voto plurimo e multiplo;

2) Le piattaforme e gli strumenti di partecipazione digitalmente mediata in cui le scelte pubbliche, formalmente imputate ai cittadini, sono in realtà adottate *aliunde*, ciò che accade ad esempio quando il contributo popolare alla decisione collettiva adottata non abbia carattere cogente, potendo essere disatteso da autorità sovraordinate sul piano politico, giuridico o tecnico-organizzativo;

3) Le piattaforme e gli strumenti di partecipazione in cui la partecipazione alle consultazioni digitalmente mediate sia talmente esigua da non potersi considerare idonea a rappresentare la volontà della comunità politica di riferimento.

Simili deficit di democrazia possono ovviamente cumularsi in implementazioni che, non senza qualche ironia, potrebbero far parlare di **democrazia elettronica eterodiretta**: sistemi che dietro le apparenze della partecipazione digitalmente mediata dei cittadini alle scelte pubbliche celano il potere autocratico, arbitrario e d'ultima istanza di chi amministra il medium tecnico e organizzativo usato per adottarle. Così, sono senz'altro a rischio di eterodirezione per via elettronica le consultazioni popolari condotte tramite piattaforme informatiche private la cui gestione, lungi dall'essere trasparente ai controlli interni ed esterni, sia opaca e affidata a soggetti imperscrutabili nel loro operato. In questi casi è infatti impossibile verificare *pubblicamente* (ossia, attraverso procedure dotate di rilevanza pubblicistica) che chi esercita un potere di amministrazione sulla piattaforma non alteri fraudolentemente gli esiti delle consultazioni dei cittadini-utenti vedendo come ciascuno di essi ha votato, profilandoli in modo da escluderli da successive consultazioni, cambiando o cancellando le loro preferenze, attribuendo ad esse peso diverso ecc.

Una seconda possibile eterodirezione occulta delle decisioni politiche adottate attraverso piattaforme informatiche non riguarda l'alterazione fraudolenta dei risultati delle consultazioni, bensì il loro possibile pilotaggio da parte degli amministratori del sistema, sempre però operato in modo da salvare le apparenze della partecipazione democratica paritaria. Tale influenza può esplicarsi in varie forme, ad esempio: a) delimitando una sorta di *sandbox* del decidibile, ossia stabilendo in via esclusiva quali siano le questioni da trattare nella piattaforma e impedendo o inibendo qualsiasi libera iniziativa degli utenti in ordine alla scelta dei *themata decidendum*; b) predeterminando tutte le alternative opzionabili dagli utenti senza includere nel loro novero quelle per qualche motivo sgradite agli amministratori; c) formulando i quesiti somministrati attraverso la piattaforma in modo da favorire le risposte più gradite agli amministratori; d) determinando in modo arbitrario i tempi della discussione/votazione o prevedendo speciali quorum o soglie di maggioranza, magari con l'intento nascosto di favorirne o impedirne il raggiungimento; e) stabilendo un particolare ordine delle questioni da deliberare; f) esercitando dei poteri di veto formalmente giustificati da funzioni di garanzia, controllo ecc. che consentano di annullare le deliberazioni elettroniche che abbiano prodotto risultati non conformi agli obiettivi degli amministratori. Anche qui siamo in presenza di procedure

di decisione collettiva digitalmente mediate che dietro l'apparenza della piena e immediata partecipazione popolare alla gestione del potere politico celano l'occulta ma decisiva influenza di chi per ventura abbia il controllo dei mezzi tecnologici che di quel potere dovrebbero essere mero veicolo espressivo.

Altresì difettoso sotto il profilo della garanzia del principio di autogoverno del *demos* sotteso alle implementazioni della democrazia elettronica è infine il ricorso a procedure, piattaforme o strumenti informatici privi di meccanismi volti ad impedire che **minoranze relativamente esigue** impongano il proprio volere grandi maggioranze di cittadini che per i più svariati motivi neppure partecipano alle consultazioni. Com'è noto, il principale meccanismo istituzionale rivolto a evitare questo inconveniente è il *quorum*, nelle sue varianti *costitutivo*, ossia necessario per la validità delle adunanze di un'assemblea, e *deliberativo*, necessario per la validità delle deliberazioni. Ebbene, le iniziative di democrazia elettronica che non prevedono quorum di sorta rischiano di far decidere a pochissimi, epperò intensamente motivati, delle questioni che riguardano tutti, sulla base del presupposto secondo il quale coloro che vi partecipano sono *rappresentativi* dell'intera popolazione di riferimento. Questo presupposto è falso sia se i termini "rappresentativo" e "popolazione" si usano nel loro significato statistico, sia se si usano nel loro senso normativo. Un campione è statisticamente rappresentativo quando individua un sottoinsieme di una certa popolazione in modo da consentire la stima di determinati valori dell'intera popolazione con margini di errori contenuti. Un gruppo è normativamente rappresentativo, nel senso più rilevante per la democrazia (elettronica o meno), quando è costituito da membri eletti secondo procedure basate sul principio una testa-un voto a cui partecipa una quota sufficientemente ampia di rappresentati. Né l'una né l'altra condizione sono soddisfatte da consultazioni online a cui partecipino percentuali infime di cittadini non eletti da alcuno e tuttavia: a) contingentemente informati dell'iniziativa; b) disposti a dedicarvi l'attenzione e il tempo necessari perché portatori di un interesse diretto, o comunque più intenso della media, sul *thema decidendum* (ciò che li rende "speciali" piuttosto che normali/rappresentativi).

Queste particolari declinazioni della democrazia elettronica in cui ci si appella *ad populum* ma si ottengono risposte – positive o negative – solo dalle sue frange più politicamente attive ma numericamente esigue si prestano a forme straordinariamente insidiose di "**dittatura della minoranza**": gruppi di cittadini poco numerosi ma internamente coesi e molto motivati possono volgere questi strumenti a proprio vantaggio sfruttando semplicemente la scarsità di quella che nei contesti digitali è diventata la risorsa più importante: l'attenzione del pubblico. A chi eccepisse che in democrazia è giusto che decidano coloro che decidono di partecipare, tanti o pochi che siano, può prospettarsi il rischio che sistemi come questi, politicamente vincolanti ma istituiti senza prevedere quorum di sorta, impongano ai cittadini un insostenibile onere di sorveglianza su tutte le consultazioni lanciate sul web, a tutti i livelli e su qualsiasi tema. Essi sarebbero infatti costretti a monitorare continuamente lo spazio pubblico digitale e a partecipare attivamente a ciascuna consultazione online onde evitare che siano adottate decisioni sgradite o addirittura disastrose e tuttavia rivestite di una patina di democraticità sufficiente a conferire loro legittime pretese di attuazione.

A conclusione di queste notazioni, occorre accennare al diffuso luogo comune secondo cui le implementazioni della democrazia elettronica, benché difettose sotto uno o più aspetti tra quelli sopra esaminati, vanno incoraggiate in quanto sono "sempre meglio che niente" o "pur sempre un

inizio” in quell’avveniristico sforzo di rinnovamento tendente a superare, prima o poi, le farragini, le iniquità e più in generale l’asserita “crisi” delle procedure democratiche tradizionali (sovente qualificate come superate, poco partecipate, “calate dall’alto” ecc.).

A queste considerazioni può opporsi che se, come si suol dire, il meglio è nemico del bene, allora il meno peggio è amico del male; le summenzionate degenerazioni della e-democracy sono peggio dell’assenza di qualsivoglia innovazione democratico-digitale perché conferiscono alle decisioni adottate in seno a quelle piattaforme un’aura di legittimazione democratica e un’inattaccabilità politica fittizie ma generatrici di fanatismi degni di miglior causa. Nei contesti della giustificazione etico-politica si è invero indotti a trattare queste decisioni come se fossero il genuino prodotto delle libere scelte della maggioranza dei cittadini, e dunque a considerarle come ragioni d’azione *content-independent*, con una sospensione del proprio giudizio critico in favore di quello dell’assemblea democraticamente legittimata per via elettronica. La piattaforma diventa così uno strumento per corazzare le decisioni politiche degli amministratori rivestendole col consenso apparentemente libero, ma in realtà astutamente pre-indirizzato, manipolato o senz’altro falsificato, di una porzione del popolo sovrano presentata come più meritevole e rappresentativa (perché partecipa, perché si informa, perché delibera ecc.), in un processo che rende tali determinazioni al tempo stesso più pesanti sul piano politico e meno contrastabili su quello sostanziale.

A chi dica “meglio questo che nulla” si può dunque a ragione ribattere “no, meglio nulla che questo”, giacché le decisioni “calate dall’alto”, quantomeno, non nascondono le intenzioni e l’identità dei loro reali autori, non li liberano dalle relative responsabilità politiche e non millantano patenti di democraticità, men che mai diretta.

5. Discorso pubblico digitalmente mediato e (presunta) crisi della democrazia

Quello della “crisi” è un *topos* che ricorre cronicamente nella letteratura dedicata alla democrazia, oggi assai spesso in associazione ai guasti che certi impieghi delle tecnologie digitali, intelligenza artificiale compresa, produrrebbero sul funzionamento delle procedure e delle istituzioni democratiche o sulla variamente determinata qualità dei loro output. Ma perché l’assetto attuale della comunicazione e dell’informazione online sarebbe pericoloso per la democrazia? Da che cosa discenderebbe esattamente tale pericolo? E quali effetti antidemocratici, in particolare, si paventano? Non è facile individuare delle risposte a questi interrogativi che siano al tempo stesso molto condivise e sufficientemente determinate, almeno nell’esiguo spazio di questo contributo. Volendo comunque tentare una ricognizione ad ampio spettro sugli argomenti più ricorrenti nella recente discussione in materia, è possibile cogliere se non altro una linea di tendenza prevalente.

Mi riferisco in particolare ai lavori, di varia collocazione disciplinare (filosofica, giuridica, sociologica, politologica ecc.), che ravvisano le maggiori minacce per la democrazia in certi effetti che l’attuale assetto della comunicazione online produrrebbe sull’orizzonte informativo, le inclinazioni, i

comportamenti, le scelte degli *utenti* delle grandi piattaforme online³ e dunque sul pubblico⁴. Le dinamiche polarizzanti, insularizzanti e ostilizzanti favorite dalla comunicazione digitalmente mediata⁵ e la derivata concettualogia delle *echo chambers*⁶, *filter bubbles*⁷, *fake news*, *informational cascades* ecc. sono ormai entrate nella *koinè* di chi si occupa di questo tema⁸, e altrettanto condivisa è la preoccupazione circa le ricadute antidemocratiche di tutti questi fenomeni (si pensi solo alle inquietudini legate alla *disinformazione* in tutte le sue varianti)⁹. Ho già in altra sede rilevato, tuttavia, che questo filone di ricerca tende a esser piuttosto vago quando si tratta di spiegare nel dettaglio *come mai* tali criticità pregiudichino la democrazia intesa nel suo senso minimale, come metodo di decisione collettiva fondato sull'autogoverno del *demos*, anziché la comunque valutata qualità sostanziale dei suoi risultati¹⁰. Altrettanto rara è l'illustrazione delle ragioni per cui a essere minacciate siano in particolare le democrazie, e non gli ordinamenti giuridici retti da altre forme di governo. Detto altrimenti: pur ammettendo che i summenzionati fenomeni siano suscettibili di produrre *cattive* scelte democratiche e in casi estremi perfino dei rischi per la tenuta stessa delle democrazie – e i riferimenti alla *Brexit*, alle due elezioni di Donald Trump e all'assalto al Campidoglio del 2021 sono frequentissimi nella letteratura sul tema – meno chiari e univocamente individuati sono i motivi per cui a soffrire di tali inconvenienti siano le democrazie *in quanto tali*. Certo in epoca recente le grandi piattaforme digitali hanno dato modo a singoli portatori di idee estremiste, complottiste, eversive ecc., magari emarginati nei contesti sociali offline, di dare ancora più *facile* attuazione al principio *pares cum paribus congregantur* e così provocare moti e agitazioni che molti osservatori hanno giudicato pericolosi per l'ordine

³ Mutuo da Tarleton Gillespie la definizione di “piattaforme digitali” (o “online”) come siti e servizi online che ospitano, organizzano e consentono la circolazione dei contenuti e delle interazioni sociali degli utenti, senza fornire o produrre (la gran parte di) quei contenuti, costruiti su un'infrastruttura per l'elaborazione dei dati funzionale al servizio ai clienti, alla pubblicità e al profitto; cfr. T. Gillespie, *Custodians of the Internet. Platforms, and the Hidden Decisions that Shape Social Media*, New Haven, 2018, p. 18. In questo contributo, mi riferirò in particolare a quelle che l'art. 33 del Regolamento (UE) 2022/2065 – d'ora in poi DSA, *Digital Services Act* – designa come “Piattaforme online di dimensioni molto grandi e [...] motori di ricerca online di dimensioni molto grandi”.

⁴ Sull'impiego ormai generalizzato di questi media come collettore personalizzato e spesso esclusivo delle informazioni che costituiscono la “dieta informativa quotidiana dei cittadini” cfr., per l'Italia, AGCOM, *News vs. fake nel sistema dell'informazione - Interim report indagine conoscitiva delibera n. 309/16/CONS*. Si veda inoltre il report di DataReportal, *Digital 2023 Global Digital Overview*, disponibile su <https://datareportal.com/reports/digital-2023-global-overview-report>, che disvela la natura di *wishful thinking* di certi recenti commenti della stampa specializzata circa la “morte dei social”, ossia la presunta diminuzione dell'uso delle grandi piattaforme online da parte del pubblico.

⁵ Su cui si veda ad esempio il classico Sunstein, C.S., *#Republic*, Princeton U.P., 2017.

⁶ Cfr. Burbach, L., Halbach, P., Ziefle, M., Calero Valdez, A., *Bubble Trouble: Strategies Against Filter Bubbles in Online Social Networks*, Springer, 2019, pp. 441-456.

⁷ Cfr. il classico Pariser, E., *The Filter Bubble: What the Internet Is Hiding from You*, Penguin, 2011.

⁸ Tra i numerosi studi empirici circa questi fenomeni si vedano Cinelli, M., De Francisci Morales, G., Galeazzi, A., Quattrocchi, W., Starnini, M., *The echo chamber effect on social media*, in *Proceedings of the National Academy of Sciences*, 118(9), 2021; Cinelli, M., Pelicon, A., Mozetič, I., Quattrocchi, W., Novak, P. K., Zollo, F., *Dynamics of online hate and misinformation*, in *Scientific reports*, 11(1), 2021; Valensise, C. M., Cinelli, M., Quattrocchi, W., *The dynamics of online polarization*, in *arXiv:2205.15958*, 2022.

⁹ Su cui si vedano almeno Nicita, A., *Il mercato delle verità*, Il Mulino, 2021., spec. § 1.8; C. Pinelli, *Disinformazione, comunità virtuali e democrazia: un inquadramento costituzionale*, in *Diritto Pubblico*, n. 1, 2022, 188. Sul tema cfr. anche Magnani, C., *Finché ci sono fake news c'è speranza*, Rubbettino, 2021, che osserva come certi rimedi censori e paternalisti sortiscano effetti ben più antidemocratici della disinformazione stessa.

¹⁰ Mi sia consentito il rinvio a G. Gometz, *Democrazia elettronica. Teoria e tecniche*, ETS, 2017, pp. 43-57.

democratico¹¹. Si noti tuttavia che le medesime dinamiche “anti-sistema” spesso imputate ai media digitali sono ciò che li fa apprezzare nei diversi contesti in cui essi vengono usati per promuovere movimenti e manifestazioni contro regimi non democratici, dalle “primavere arabe” alle proteste in corso in Iran nel momento in cui scrivo¹². Regimi che non a caso, Cina in primis, tentano di assicurarsi il controllo diretto o indiretto di tutte le piattaforme di comunicazione digitale autorizzate ad operare nel territorio nazionale oppure ne impediscono senz’altro l’impiego, anche con l’intento di stroncare sul nascere ogni movimento d’opinione in viso all’autorità politica¹³.

Mi pare insomma che una buona parte della letteratura sul deterioramento della democrazia nell’era digitale manchi il punto nella misura in cui omette di realizzare che molte delle criticità più o meno fondatamente imputate alla informazione/comunicazione online, se si manifestano in forma particolarmente acuta e/o in particolari frangenti storici, rappresentano un pericolo non solo per le democrazie, ma *per qualsiasi ordine costituito*, democratico o no che sia. Disinformazione, narrazioni “alternative”, polarizzazione, frammentazione del pubblico in *echo chambers* o *filter bubbles* refrattarie alla confutazione razionale, ecc. sono infatti i diversi aspetti di un medesimo fenomeno ormai ben noto agli scienziati sociali: l’affermazione da parte degli individui della primazia assoluta della propria particolare visione del mondo, rafforzata e spesso radicalizzata grazie ai *bias* di conferma favoriti dalle dinamiche aggregatrici dell’attuale comunicazione digitalmente mediata; un coacervo identitario di credenze, idee, atteggiamenti e disposizioni che ha come corollario il venir meno di ogni *surrender of judgement*¹⁴ nei confronti delle autorità scientifiche, morali, giuridiche e politiche consolidate, o almeno di quelle contingentemente non riconosciute come legittime all’interno delle varie comunità virtuali a cui il singolo sceglie più o meno intenzionalmente di appartenere¹⁵.

Quando questa contestazione anti-*establishment* si radicalizza e si rivolge contro le istituzioni giuridiche, essa può senz’altro diventare un fattore di *rivoluzione giuridica*¹⁶, o comunque compromettere la condivisione di quel *punto di vista interno*¹⁷ che include la volontà, diffusa ma contingente, di affidare alle procedure e alle autorità stabilite dal vigente ordinamento giuridico, anziché alle vie brevi, la soluzione delle questioni giuridiche e/o politiche controverse. Eventualità queste che nessun diritto, democratico o no che sia, può mai scongiurare completamente.

¹¹ Si pensi ai *gilet jaunes*, a “Qanon”, ai “no-vax” e ai vari altri movimenti di contestazione che hanno trovato nelle piattaforme digitali strumenti di promozione e organizzazione.

¹² Vero è che le insurrezioni organizzate contro i regimi non democratici grazie all’utilizzo più o meno clandestino dei media digitali non hanno finora avuto il successo sperato dagli osservatori occidentali, ciò che ha contribuito ad alimentare quella “*net delusion*” a cui Evgenij Morozov dedicò il suo fortunato volume del 2011 (Morozov, E., *L’ingenuità della rete*, Codice, 2011): una disillusione sulle virtù democratizzanti dei media digitali oggi per buona misura trasformatasi in pregiudizio circa il loro carattere essenzialmente antidemocratico.

¹³ Cfr. Griffiths J., *The Great Firewall in China. How to build and Control an Alternative Version of the Internet*, Zed Books, 2019.

¹⁴ Cfr. J. Raz, *The Morality of Freedom*, Oxford U. P., 1986, p. 35.

¹⁵ Cfr. Nichols, T., *La conoscenza e i suoi nemici. L’età dell’incompetenza e i rischi per la democrazia*, Luiss U. P., 2018; Nichols, T., *Our Own Worst Enemy: The Assault from within on Modern Democracy*, Oxford U. P., 2021.

¹⁶ Ossia il rovesciamento dell’ordinamento giuridico in vigore e la sua sostituzione da parte di un nuovo ordinamento; cfr. Kelsen, A., *Teoria generale del diritto e dello Stato*, cit., p. 118 ss.

¹⁷ L’ovvio riferimento è a Hart. H. L. A., *The Concept of Law*, Oxford U. P., London, 1961, tr. it. *Il concetto di diritto*, Einaudi, 1991, p. 68 ss.

Si potrebbe obiettare che se è vero che l'impiego dei media digitali come canale di (dis-)informazione "alternativa" e come mezzo polarizzante e aggregativo di idee/movimenti di contestazione, protesta e financo di eversione non minaccia solo le democrazie, essendo a certe condizioni un potenziale fattore destabilizzante per ogni ordine costituito, è vero pure che le democrazie sono particolarmente vulnerabili a queste insidie in ragione delle libertà di parola, di opinione, di associazione, di riunione, d'impresa ecc. che esse riconoscono ai cittadini. Altri critici potrebbero soggiungere che a essere messa in pericolo dalle dinamiche attuali della comunicazione digitale non è, a rigore, la democrazia intesa à la Kelsen, Bobbio, Popper o Schumpeter, ossia come mero metodo di autogoverno del *demos*, suscettibile di innumerevoli e disparate traduzioni istituzionali, bensì una democrazia variamente *qualificata*: quella più idonea a dar corpo all'idea aristotelica di *saggezza della moltitudine*¹⁸, a favorire una deliberazione orientata al bene comune¹⁹, a incarnare l'assetto istituzionale stabilito da una certa costituzione²⁰ o più in generale ad attuare/garantire un certo quadro di valori ritenuti particolarmente degni sul piano etico-politico. Sarebbero pertanto questi particolari elementi qualificanti, e non il *core* del concetto di democrazia, a essere minacciati dalla disinformazione, dall'ostilizzazione, dalla disintegrazione del pubblico e da tutti gli altri inconvenienti attribuiti alla comunicazione digitale per come praticata negli attuali scenari tecnologici.

Sorge qui, naturalmente, il sospetto che il "pericolo", la "crisi" o la "fine" divisati siano più del modello di democrazia preferito dal singolo commentatore che della democrazia *tout court*. La dottrina costituzionalista italiana più avvertita, non a caso, è ben consapevole della necessità di distinguere tra crisi del principio generale latente nelle diverse applicazioni del concetto di democrazia e crisi delle teorie tradizionali della democrazia, sempre meno adatte a dar conto delle sue concrete riconfigurazioni nei nuovi scenari tecnologici²¹. Per fortuna, molti dei più recenti studi afferenti al filone qui esaminato si premurano di dichiarare espressamente i propri assunti teorici e analitici, sfuggendo così a ogni censura di parzialità e di miopia teorico-concettuale: la crisi, il pericolo, la fine ecc. sono riferiti allo specifico modello di democrazia che si dichiara di trascegliere, magari perché è quello che gli ordinamenti giuridici di riferimento prescrivono a livello costituzionale, oppure perché è quello più conforme ai principi normativi ritenuti prioritari sul piano assiologico²². Coerentemente, questi contributi propongono dei rimedi volti a limitare o neutralizzare il deterioramento di quella particolare declinazione della democrazia, e non di ogni possibile attuazione dell'ideale dell'autogoverno popolare.

¹⁸ Cfr. ad es. Estlund, D., *Democratic Authority*, Princeton U. P., 2008; Landemore, H., *Democratic Reason. The Mechanisms of Collective Intelligence in Politics*, in Landemore, H., Elster, J. (eds.), *Collective Wisdom. Principles and Mechanisms*, Cambridge U. P., 2012.

¹⁹ È il caso delle teorie *deliberativiste* della democrazia elettronica, su cui mi sia concesso un altro rinvio a Gometz, G., *Democrazia elettronica*, cit., § 2.2.

²⁰ Elemento su cui, per ovvie ragioni, insistono soprattutto le varie dottrine costituzionaliste che si sono occupate del nostro tema.

²¹ Cfr. ad es. Cardone, A. "Decisione algoritmica" vs decisione politica? A.I. *Legge Democrazia*, Editoriale Scientifica, 2022, p. 113 ss., che nota come sia soprattutto la tradizionale concezione della "democrazia della rappresentanza" a essere messa in crisi dall'evoluzione della comunicazione politica nei contesti digitali.

²² È questo il caso dello stesso Sunstein, che dichiara espressamente di volersi occupare degli effetti nefasti che la comunicazione digitalmente mediata produce sulle precondizioni di buon funzionamento di una *democrazia deliberativa* declinata secondo i dettami del repubblicanesimo; cfr. Sunstein, C.S., *Republic.com 2.0*, Princeton U. P., p. 33.

Resta da domandarsi se l'attuale assetto della comunicazione digitale dominato dalle grandi piattaforme online possa comportare dei pericoli anche per la democrazia intesa nel suo senso *minimale*²³, quello ricompreso nel nucleo comune a tutte le concezioni più articolate e a qualsivoglia loro traduzione procedurale/istituzionale: il potere del *demos* di adottare decisioni politiche generali su un terreno di eguaglianza tra coloro che vi sono inclusi. Tenterò di argomentare una risposta a questo interrogativo nel prossimo paragrafo.

6. Big Tech e rischio democratico

La scoperta dell'*affaire Cambridge Analytica* e le vicende susseguenti²⁴ hanno consentito all'opinione pubblica globale di avvedersi dei cospicui poteri di manipolazione del consenso elettorale di cui dispongono i detentori dei dati prodotti mediante l'uso delle piattaforme digitali²⁵. Ciò che mi pare non sia sempre stato evidenziato con la dovuta enfasi, almeno in Italia, è che tali poteri riposano non tanto nelle mani delle miriadi di *utenti* che utilizzano il *frontend* di quelle piattaforme (cittadini e attori politici, eventualmente coadiuvati da analisti e consulenti di varia sorta), quanto in quelle dei pochissimi soggetti autorizzati ad accedere al loro *backend* e da qui, direttamente, ai *big data* generati dagli utenti²⁶. La discussione recente ha insistito fin troppo spesso, ad esempio, sui dissesti democratici provocati dalle forze classificate come "populiste"²⁷, omettendo di notare come le speciali capacità di «dominazione cognitiva»²⁸ ad esse attribuite nei contesti online, ove anche sussistessero nelle proporzioni ipotizzate, non sarebbero che una minima frazione del misconosciuto e tuttora incontrollato potere di modellazione degli ecosistemi informativi di cui dispongono coloro che siedono nelle "stanze dei bottoni" delle poche, colossali piattaforme che raccolgono ed elaborano i dati della gran parte dei cittadini degli odierni Stati democratici. Gli scienziati sociali discutono da tempo circa la maggiore o minore efficacia delle tecniche di profilazione e di *micro-targeting*²⁹, delle *affordances*³⁰, del *collaborative filtering*³¹ e delle altre metodiche coadiuvate dall'intelligenza artificiale grazie alle quali si possono rilevare, classificare, prevedere e influenzare le opinioni, le inclinazioni, i propositi e, ciò che qui

²³ Adotto qui di seguito la distinzione tra concezioni *minime* e *più-che-minime* della democrazia per come tracciata da A. Pintore, *I diritti della democrazia*, cit., p. 129.

²⁴ Cfr. Kaiser, B., *La dittatura dei dati*, HarperCollins, 2019.

²⁵ Su questo e altri poteri dei grandi collettori dei *big data* si vedano i vari contributi raccolti da Demuro, G., Coinu, G., Montaldo, R. (a cura di), *Governance dei big data e politiche pubbliche*, Edizioni Scientifiche Italiane, 2021.

²⁶ Cfr. Helberger, N., *The Political Power of Platforms: How Current Attempts to Regulate Misinformation Amplify Opinion Power*, in *Digital Journalism*, Volume 8, 2020, issue 6.

²⁷ Ho discusso il tema in G. Gometz, *Populismo digitale e democrazia eterodiretta: il pericolo sta nel mezzo*, in *Ragion Pratica*, n. 52, 2019, pp. 233-250, a cui mi permetto di rinviare.

²⁸ L'espressione è di Origgi, G., *La democrazia può sopravvivere a Facebook? Egualitarismo epistemico, vulnerabilità cognitiva e nuove tecnologie*, in *Ragion Pratica*, n. 51, 2018, p. 456.

²⁹ Papakyriakopoulos O., Hegelich S., Shahrezaye, M., Medina Serrano, J. C., *Social media and microtargeting: Political data processing and the consequences for Germany*, in *Big Data & Society*, July–December, 2018, 2.

³⁰ Hopkins, J., *The concept of affordances in digital media*, in: Friese, H., Nolden, M., Rebane, G., Schreiter, M. (eds.), *Handbuch Soziale Praktiken und Digitale Alltagswelten*. Springer, 2020, pp. 47-54.

³¹ Cfr. Longo, E., *The Risks of Social Media Platforms for Democracy: A Call for a New Regulation*, in Custers, B., Fosch-Villaronga, E. (eds.), *Law and Artificial Intelligence. Regulating AI and Applying AI in Legal Practice*, Springer, 2022, p. 176 ss., nonché la bibliografia ivi citata.

più rileva, le preferenze politiche degli utenti delle piattaforme online. Quale che sia tale efficacia, è certo che essa dipende dalla disponibilità di ingenti quantità di dati aggiornati degli utenti e dalla possibilità di utilizzarli per intervenire in modo automatizzato nella configurazione dell'orizzonte informativo e dunque giustificativo su cui ciascuno di essi fonda le proprie scelte, da quelle rivolte all'acquisto di beni e servizi a quelle elettorali. Entrambe le condizioni sono strutturalmente e direi quasi per definizione³² soddisfatte dalle grandi piattaforme online, che possono senz'altro contare su una versione di gran lunga amplificata dei poteri di profilazione, previsione e influenza che la letteratura specialistica sovente attribuisce agli utilizzatori dei loro servizi (o, almeno, a quelli che dispongono delle occorrenti competenze tecniche). Pur in un quadro di perdurante carenza di informazioni attendibili sulle funzionalità di fatto implementate dalle singole piattaforme³³, è pertanto ragionevole prospettare:

1) La possibilità delle grandi piattaforme online di utilizzare la profilazione degli utenti per predisporre dei sistemi in grado di *prevedere* con notevole accuratezza le loro preferenze politiche, i risultati delle consultazioni popolari e il grado di apprezzamento di certe proposte programmatiche presso particolari sottoinsiemi di cittadini;

2) La capacità delle grandi piattaforme online di *influenzare* le preferenze politiche degli utenti di cui al punto precedente sia intervenendo in vario modo sulla selezione delle informazioni/notizie con cui essi vengono in contatto per il loro tramite³⁴, sia indirizzando a specifici gruppi comunicazioni, propaganda o addirittura offerte politico-programmatiche confezionate apposta per riscuotere l'interesse e l'approvazione di quel target di destinatari³⁵.

A questo si aggiungano alcune criticità da lungo tempo denunciate dagli esperti, e in particolare:

a) la concentrazione dei poteri di previsione e influenza sopra descritti nelle mani di pochi *incumbent* privati in grado di perpetuare la loro posizione di oligopolio³⁶ attraverso l'ormai acquisito controllo dell'accesso al mercato dell'informazione/comunicazione digitale³⁷;

b) il carattere sostanzialmente occulto, o quantomeno opaco, degli interventi delle *Big Tech* sui flussi di comunicazione veicolati attraverso le loro piattaforme, in conseguenza dell'ormai annosa carenza di una regolazione pubblicistica efficace ed effettiva in materia di trasparenza delle piattaforme stesse³⁸;

c) l'ormai acclarata insufficienza del principio del consenso informato degli utenti come argine allo strapotere informativo/comunicativo dei grandi collettori dei *big data*³⁹.

³² Cfr. la definizione di "piattaforma" riportata in nota 3.

³³ Le quali continuano a operare come delle *black boxes*, come denunciato nell'ormai classico Pasquale, F., *The Black Box Society: The Secret Algorithms That Control Money and Information*, Harvard U. P., 2015.

³⁴ Cfr. Horten, M., *Algorithms Patrolling Content: Where's the Harm?*, in SSRN July 17, 2022, available at: <https://ssrn.com/abstract=3792097> or <http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.3792097>

³⁵ Cfr. Martín Reyes, J., *Social network, polarizzazione e democrazia: dall'entusiasmo al disincanto*, in Vitale, E., Cattaneo F. (a cura di), *Web e società democratica. Un matrimonio difficile*, Accademia University Press, 2018, p. 18 ss.

³⁶ Cfr. Smyrnaio, N., *Internet Oligopoly. The Corporate Takeover of Our Digital World*, Bingley, 2018, 83 ss.

³⁷ Cfr. U.S. House Committee On The Judiciary - Subcommittee On Antitrust, Commercial And Administrative Law, *Investigation of Competition in Digital Markets*, Washington, 2020, 6.

³⁸ Sulle insufficienze dell'approccio del DSA europeo su questa e altre materie, cfr. Betzu, M., *I baroni del digitale*, Editoriale Scientifica, 2022, p. 104 ss.

³⁹ Sul punto cfr. Simoncini, A., Cremona, E., *European Private Law Integration Through Technology: The Constitutional*

Da tutto ciò mi pare discenda, perlomeno in astratto, un consistente pericolo di interferenze anche occulte dei grandi oligopolisti del mercato ICT nell'agone politico delle odierne democrazie. E invero nulla, sul terreno delle possibilità tecnico-materiali o su quello del diritto capace di imporsi *effettivamente* a questi nuovi leviatani digitali⁴⁰, impedisce che gli stessi avvantaggino o svantaggino particolari istanze, esponenti o movimenti politici intervenendo per via algoritmica o tramite moderatori umani sulla diffusione/visibilità dei contenuti che risultano aumentarne o diminuirne l'apprezzamento tra gli elettori⁴¹. Ciò potrebbe essere fatto sia in via riservata (o perlomeno non pubblicamente rendicontata in modo specifico) sia palesemente, sfruttando *ad hoc* la notevole indeterminatezza delle disposizioni giuridiche che autorizzano le piattaforme online a moderare, e dunque eventualmente a retrocedere o rimuovere⁴², i contenuti da esse qualificati "illegali"⁴³ o comunque incompatibili con le loro condizioni generali⁴⁴ (ad esempio in quanto discriminatori, violenti, incitanti all'odio, pericolosi per la sicurezza delle persone, dannosi per i soggetti vulnerabili, lesivi per lo sviluppo mentale e morale dei minori ecc.). Possono pertanto configurarsi scenari in cui gli utenti delle piattaforme – sia gli attori politici che i cittadini – ritengono di partecipare al discorso pubblico in posizione di parità, quando invece i loro contributi vengono ordinati secondo parametri di conformità a vari standard più o meno pubblicamente definiti dagli amministratori, ed esposti in proporzione a ciò all'attenzione degli altri utenti o eventualmente "silenziati", anche in modo inavvertibile da parte degli stessi soggetti penalizzati⁴⁵.

Se pure dubitassimo dell'efficacia delle tecniche di influenza del consenso elettorale sopra elencate⁴⁶, inoltre, dovremmo considerare le concrete circostanze della politica nelle odierne democrazie, caratterizzate assai spesso da un sostanziale equilibrio delle forze in campo, con la conseguente possibilità che a vincere le elezioni siano coloro che riescono a riorientare una quantità di voti tutto sommato esigua: quella sufficiente per fare la differenza sugli avversari⁴⁷. In situazioni del genere, è senz'altro ipotizzabile che le grandi piattaforme online abbiano già oggi il potenziale tecnico per

Dimension, in *Persona e Mercato*, n. 2, 2021, p. 256 ss.

⁴⁰ I quali possono considerarsi "leviatani" in un senso vicino a quello hobbesiano, viste le condivisioni o, addirittura, le cessioni di sovranità recentemente operate in loro favore dalle autorità statali. Sul punto cfr. Vendaschi, A., *Intelligenza artificiale e misure antiterrorismo alla prova del diritto costituzionale*, in AA.VV., *Liber amicorum per Pasquale Costanzo*, I, Collana di Studi di Consulta on-line, 2020, 502.

⁴¹ Cfr. Gillespie, T., *Do Not Recommend? Reduction as a Form of Content Moderation*, in *Social Media + Society*, July-September, 2022, pp. 1-13.

⁴² Sulla "retrocessione", in Europa, cfr. il considerando 55 del DSA.

⁴³ "Illegali", in Europa, nell'amplissima accezione ex art. 3 lett. h) DSA.

⁴⁴ Ovvero «le clausole, comunque denominate e indipendentemente dalla loro forma, che disciplinano il rapporto contrattuale tra il prestatore dei servizi intermediari e il destinatario del servizio»; cfr. DSA, art. 3 lett. u).

⁴⁵ Si pensi alle varie tecniche riconducibili al c.d. "*shadow banning*", che limita drasticamente la circolazione dei messaggi di specifici utenti senza che costoro si avvedano di alcunché, diversamente da quanto accade in caso di sospensione dell'account o rimozione dei contenuti; cfr. Leersen, P., *An end to shadow banning? Transparency rights in the Digital Services Act between content moderation and curation*, in *Computer Law & Security Review*, Volume 48, April 2023, 105790.

⁴⁶ Sulla scorta di studi peraltro effettuati, ancora una volta, con riguardo a campagne condotte non direttamente dagli amministratori delle piattaforme online, bensì da organizzazioni che si sono avvalse dei loro servizi a pagamento; cfr. ad es. Aggarwal, M., Allen, J., Coppock, A. et al. *A 2 million-person, campaign-wide field experiment shows how digital advertising affects voter turnout*, in *Nature Human Behaviour*, 2023, <https://doi.org/10.1038/s41562-022-01487-4>.

⁴⁷ Cfr. P. Ciarlo, *Democrazia, partecipazione popolare e populismo al tempo della Rete*, in *Rivista AIC*, n. 2, 2018, p. 10.

influire in modo decisivo sull'esito delle principali consultazioni politiche negli odierni Stati democratici, senza che vi sia modo di appurare dall'esterno, quantomeno in modo conclusivo⁴⁸, se una qualche manipolazione del consenso elettorale sia stata operata e in quali termini.

Si noti che non voglio qui insinuare che le odierne *Big Tech* o i loro consigli d'amministrazione siano *hic et nunc* animati da inconfessabili brame di potere, da conquistare quanto prima attraverso dei mandatarî politici favoriti con surrettizie alterazioni dello scenario informativo e dunque del contesto di giustificazione su cui si formano le preferenze degli elettori. Mi pare sufficiente segnalare in questa sede il rischio che gli straordinari, pervasivi poteri di influenza e manipolazione dell'opinione pubblica sopra descritti vengano un giorno attivati in circostanze di perdurante oligopolio del mercato dell'informazione online (e, dunque, dell'informazione *tout court*), in un quadro di sostanziale carenza di ogni regolamentazione pubblicistica in grado di imporre coattivamente un certo grado di trasparenza e di imparzialità ai grandi *player* della comunicazione/informazione politica nei nuovi contesti digitali⁴⁹. La concretizzazione di questo rischio infatti darebbe luogo a un totale ribaltamento del rapporto tra utente e *medium*, con la conseguente assoluta negazione del cuore stesso dell'idea di democrazia: non più dei cittadini che usano i media digitali come mezzo rivolto a «conoscere per deliberare»⁵⁰ in un autogoverno genuinamente democratico, bensì dei giganti della comunicazione digitale che usano surrettiziamente i cittadini come *media* per veicolare i loro desiderata politici, da attuarsi a seguito di regolari, ordinarie consultazioni popolari in cui si è convogliata l'occorrente quantità di consensi verso gli esponenti o i partiti più o meno celatamente favoriti nella specifica occasione.

Ecco, dunque, il pericolo endemicamente democratico che mi premeva evidenziare in questo articolo: un uso strumentale delle democrazie da parte di soggetti privati che tutto sono meno che democratici o, detto altrimenti, il rischio di una democrazia *etero-diretta* in modo invisibile da pochi dominatori epistemici in grado di alterare occultamente il contesto informativo/di giustificazione su cui si fondano le scelte politico-elettorali dei cittadini⁵¹. Un pericolo che affligge solo le democrazie, e non le dittature, appunto in quanto si sostanzia nella più o meno scoperta e pervasiva interferenza con ciò che solo delle prime costituisce la *raison d'être*: l'autonomia politica del *demos*.

⁴⁸ Cfr. Cobbe, J., *Algorithmic Censorship by Social Platforms: Power and Resistance*, in *Philosophy & Technology*, 2021;34(4), pp. 739-66.

⁴⁹ Sulla base, dopotutto, degli stessi principi di trasparenza, parità di trattamento e tutela del pluralismo democratico che informano molte legislazioni nazionali in materia di *par condicio* e finanziamento ai partiti.

⁵⁰ Il notissimo motto di Luigi Einaudi.

⁵¹ Per una trattazione dei possibili rimedi a questo e altri pericoli derivanti dallo strapotere informativo/comunicativo delle grandi piattaforme online, cfr. Betzu, M., *I baroni del digitale*, cit., p. 83 ss., il quale giudica per alcuni aspetti insufficiente l'approccio "co-regolativo" intrapreso in Europa col *Digital Market Act* e col *DSA*, preferendo una più energica prospettiva di regolazione mutuata dal c.d. *New Brandeis Movement* (su cui si veda Khan, L., *The New Brandeis Movement: America's Anti-monopoly Debate*, in *Journal of European Competition Law & Practice*, Volume 9, Issue 3, March 2018, pp. 131-132). Cfr. anche Fishkin, J., Forbath, W.E., *The Anti-Oligarchy Constitution. Reconstructing the Economic Foundations of American Democracy*, Harvard U. P., 2022; Fukuyama, F., Richman, B., Goel, A., *How to Save Democracy From Technology. Ending Big Tech's Information Monopoly*, in *Foreign Affairs*, January/February 2021.